

IMQ

- MARCHI IMQ -

REGOLAMENTO

per la certificazione di prodotti

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 16 dicembre 2009*

INDICE

Articolo 1)	Oggetto del Regolamento
Articolo 2)	Condizioni generali
Articolo 3)	Processo di certificazione
Articolo 4)	Concessione d'uso dei marchi e segni distintivi
Articolo 5)	Obblighi del Concessionario
Articolo 6)	Sorveglianza della certificazione
Articolo 7)	Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione
Articolo 8)	Variatione delle norme/specifiche tecniche di riferimento o del Regolamento
Articolo 9)	Tariffe
Articolo 10)	Limiti della certificazione e responsabilità
Articolo 11)	Durata del Contratto di certificazione
Articolo 12)	Informativa ex art. 13, D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Articolo 13)	Ricorsi
Articolo 14)	Foro competente

IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
Tel.: 02 50731 (15 linee) - Fax: 02 50991500 - E-mail: info@imq.it -
<http://www.imq.it>

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 - Generalità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), stabilisce la procedura che viene applicata da IMQ per la certificazione di prodotti, componenti, materiali ed apparecchi (di seguito denominati semplicemente "prodotti"), con la relativa concessione d'uso di marchi di conformità.

Il Consiglio di Amministrazione di IMQ stabilisce con propria delibera i diversi settori omogenei di prodotti ammessi alla certificazione; per i prodotti certificabili nell'ambito di tali settori vale quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.

Le informazioni sui prodotti certificabili sono riportate, unitamente ad ulteriori dettagli di procedura, nelle "**Prescrizioni Particolari**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le Prescrizioni Particolari sono approvate dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato (v. paragrafo 1.3) e non possono derogare alle prescrizioni generali del presente Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

1.2 - Scopo della certificazione

Scopo della certificazione di un prodotto è di dare assicurazione - con un adeguato livello di fiducia - che l'**intera produzione** del prodotto stesso sia conforme alle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

Detto scopo viene conseguito mediante un'attività di prova e di verifica, condotta sia preliminarmente al rilascio della certificazione sia successivamente, attraverso controlli periodici. IMQ non assume e non può assumere alcun obbligo circa l'esito positivo di detta attività di prova e verifica e, di conseguenza, ad emettere la relativa certificazione.

1.3 - Commissioni Tecniche

Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigilano le competenti Commissioni Tecniche, costituite su delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ.

In ciascuna Commissione Tecnica sono rappresentate pariteticamente le varie componenti interessate allo specifico settore oggetto dell'attività di certificazione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni, i Clienti/Committenti, i Consumatori e gli Enti di Normazione/Ricerca.

Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI

2.1 - Prodotti certificabili e norme applicabili

2.1.1 - I prodotti certificabili nell'ambito dei settori individuati e le norme ovvero specifiche tecniche da applicare per la relativa valutazione della conformità sono stabiliti dalla Commissione Tecnica IMQ del settore interessato, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- la certificazione può essere rilasciata solo per prodotti fabbricati in serie;
- l'utilizzo di specifiche tecniche in luogo delle norme deve essere ristretto ai casi in cui non sia disponibile un'appropriata norma nazionale ovvero internazionale; dette specifiche tecniche devono comunque essere state approvate sulla base di un ampio consenso ⁽¹⁾.

In caso di dubbio, spetta poi alla competente Commissione Tecnica decidere se un prodotto per il quale viene richiesta la certificazione si debba intendere compreso o meno nell'oggetto della relativa norma ovvero specifica tecnica, e quindi sia certificabile oppure no.

(1) Tali specifiche potranno essere dei progetti finali dei seguenti organismi di normazione: CEI, UNI, CENELEC, CEN, IEC, ISO, Enti normatori nazionali di altri paesi. In casi particolari, in assenza anche di questi progetti, potranno anche essere dei capitolati tecnici.

Per progetto finale si intende un documento sottoposto all'inchiesta pubblica, se prevista, o all'inchiesta finale nella rispettiva organizzazione (es. documento FDIS per la IEC).

2.1.2 - Per la certificazione di un prodotto, lo stesso deve essere sottoposto alle prove e verifiche indicate quali prove di tipo nelle norme o specifiche tecniche vigenti all'atto della domanda. Qualora però risultasse nelle norme CEI od UNI qualche prescrizione di difficile applicazione o in contrasto con norme internazionali già recepite dal CEI o dall'UNI, ma non ancora introdotte nella relativa normativa, la Commissione Tecnica potrà concedere una deroga temporanea a meno di un esplicito parere contrario del CEI o dell'UNI, cui la deroga che si intende concedere verrà preventivamente segnalata.

2.2 - Requisiti per l'Organizzazione richiedente la certificazione

2.2.01 - La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dal **costruttore** ⁽²⁾ dei relativi prodotti ovvero da una Organizzazione che abbia con lo stesso uno specifico accordo.

2.2.02 - La certificazione verrà accordata soltanto se il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori possiedono adeguati mezzi di produzione (personale, impianti ed apparecchiature) e applicano idonee procedure documentate, in modo da garantire la costante conformità del prodotto alle relative norme o specifiche tecniche.

La Commissione Tecnica potrà inoltre fissare, per ogni categoria di prodotti, le prove minime da eseguire e le relative modalità per assicurare tale conformità; dette prove possono essere eseguite, oltre che presso il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori, presso un laboratorio terzo, previo assenso preventivo di IMQ.

2.3 - Consegna e ritiro dei prodotti

2.3.01 - I prodotti da sottoporre a prove devono essere fatti pervenire, a cura dell'Organizzazione richiedente la certificazione (di seguito denominata anche semplicemente "il richiedente"), presso il laboratorio indicato da IMQ, accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione vigente.

Qualora, in casi eccezionali, IMQ sia richiesta di occuparsi direttamente del trasporto o dell'importazione dei prodotti, le relative spese sostenute da IMQ saranno fatturate con la maggiorazione prevista dal Tariffario IMQ in vigore.

2.3.02 - I prodotti selezionati dagli incaricati IMQ a scopo di controllo (v. punto 6.2.04) devono essere fatti pervenire, a cura dell'Organizzazione detentrici della certificazione e concessionaria dell'uso dei marchi di conformità (di seguito denominata anche semplicemente "Concessionario"), presso il laboratorio indicato dagli incaricati stessi.

Il Concessionario deve prendere tutte le precauzioni affinché i prodotti arrivino a destinazione in buono stato ed entro due (2) mesi dalla data della visita di sorveglianza.

Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale obbligo, IMQ si riserva di ripetere visite a scopo di controllo, a carico del Concessionario stesso.

2.3.03 - I campioni sottoposti a prove da IMQ devono essere ritirati dall'Organizzazione interessata entro e non oltre due (2) mesi dalla comunicazione dell'esito delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di cui all'articolo 13 che segue.

Qualora tali campioni non dovessero essere ritirati entro il termine indicato, IMQ è autorizzata, senza necessità di ulteriore avviso all'Organizzazione stessa, a restituire i campioni gravati di spese di spedizione ovvero ad eliminare i campioni stessi mediante loro distruzione e consegna alle pubbliche discariche, libera altresì dall'onere di fornire la prova dell'eliminazione medesima.

La scelta fra le due alternative suddette e le modalità con le quali attuarle sono di esclusiva competenza di IMQ.

(2) Per **costruttore** si intende un'Organizzazione, avente una o più sedi, che effettua ovvero controlla le diverse fasi del processo di produzione, quali la fabbricazione vera e propria, la verifica, la movimentazione e l'immagazzinamento di un determinato prodotto. Un costruttore è colui che ha la piena responsabilità per la continua conformità del prodotto con i requisiti applicabili e che assume tutte le obbligazioni in tal senso.

I prototipi e i campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e a rischio dell'Organizzazione interessata, nella condizione in cui si trovano dopo le prove.

2.4 - Pubblicità della domanda di certificazione

Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa concessione d'uso del marchio.

Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati (ad esempio, partecipazione a gare di evidenza pubblica) - IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa a IMQ.

2.5 - Ottenimento e mantenimento della certificazione – Importi dovuti

Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa sono subordinati:

- all'esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti normativi/regolamentari applicabili;
- al pagamento dell'importo per la gestione delle attività relative al rilascio della certificazione;
- al pagamento dell'importo per le prove e verifiche previste;
- al pagamento dell'importo per il mantenimento della certificazione (cosiddetti "diritti").

2.6 - Risorse impiegate da IMQ per la valutazione della conformità

2.6.01 - Le attività di prova e verifica sui prodotti per la certificazione, come pure le prove di controllo, sono effettuate da IMQ presso i propri laboratori ovvero presso laboratori esterni, ivi compresi quelli del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili.

2.6.02 - Le attività di verifica presso il costruttore ed i suoi eventuali fornitori sono svolte da personale dipendente IMQ ovvero da personale esterno, qualificato secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili, e tenuto al segreto professionale.

2.7 - Impegno di riservatezza

Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione di processi e prodotti (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di prova, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e nei confronti dell'Organismo di accreditamento.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo al personale di IMQ coinvolto nell'iter di certificazione.

Nel caso in cui informazioni relative al processo o prodotto di un'Organizzazione debbano essere comunicate o divulgate per obblighi di legge, IMQ ne darà avviso per iscritto all'Organizzazione medesima.

2.8 - Divieto di svolgere attività di consulenza

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ non fornisce in alcun modo servizi di consulenza inerenti all'ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la certificazione.

Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

3.1 - Presentazione della domanda

3.1.01 - Il richiedente deve compilare:

- la **domanda di certificazione**, utilizzando l'apposito modulo, in modo da fornire in particolare le seguenti informazioni:
 - propria denominazione e indirizzo;
 - tipo di certificazione richiesta;
 - identificazione dei prodotti oggetto della domanda di certificazione (tipologia di prodotto, modello, codice articolo, nome o nomi commerciali, etc.);
 - denominazione e indirizzo del costruttore, nonché localizzazione del sito produttivo (ovvero dei siti) dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
 - norma ovvero specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione;
 - nome della persona da contattare presso di sé e presso il costruttore;
- il modulo di **accettazione dell'offerta**.

La domanda di certificazione e il modulo di accettazione dell'offerta devono essere debitamente timbrati e firmati dal legale rappresentante del richiedente ovvero da persona munita di procura.

3.1.02 - In allegato alla prima domanda di certificazione dovrà essere fornita la seguente **documentazione**:

- a) un certificato dal quale risulti l'iscrizione del richiedente ad una Camera di Commercio del Paese di origine o documento equivalente;
- b) il modello del marchio o del contrassegno utilizzato sui prodotti in questione (v. paragrafo 4.5);
- c) copia dell'eventuale certificato relativo alla certificazione del sistema gestione qualità del costruttore;
- d) documentazione relativa ai prodotti oggetto della domanda di certificazione;
Nota: IMQ ha la facoltà di richiedere uno o più disegni inerenti al prodotto.
- e) la dichiarazione da cui risulti che il prodotto è o verrà fabbricato in serie;
- f) eventuale documentazione richiesta per specifici schemi certificativi;
- g) il modulo di accettazione del presente Regolamento e delle relative "Prescrizioni Particolari".

3.1.03 - Alle successive domande è sufficiente venga unito quanto non già in possesso di IMQ (di norma quanto indicato in 3.1.02 sub lettere d, e, f).

3.2 - Istruzione della domanda

3.2.01 - Al ricevimento della domanda, IMQ provvede a:

- registrare la domanda, compiendo un esame preliminare della stessa e della relativa documentazione allegata;
- richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata in precedenza, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini dell'istruzione della domanda;
- comunicare al richiedente i costi previsti per il completamento dell'iter certificativo, qualora l'offerta non sia stata formulata preliminarmente (v. punto 3.1.01);
- concordare con il richiedente - e con il costruttore, quando diverso dal richiedente - l'effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui in 2.2.02;
- comunicare al richiedente la scelta degli esemplari da sottoporre a verifica; tali esemplari dovranno essere inviati gratuitamente presso il laboratorio indicato da IMQ;
- a far firmare al richiedente un **Contratto** ⁽³⁾ che regolerà i rapporti tra questi e IMQ.

3.2.02 - La presentazione, da parte del richiedente, di rapporti di prova e/o valutazione di Organismi riconosciuti da IMQ, in virtù di procedure ed accordi di mutuo riconoscimento, può consentire ad IMQ di omettere l'effettuazione di alcune delle attività previste nell'iter certificativo, quando ciò risulti compatibile con le prescrizioni di riferimento dello schema interessato.

(3) Il Contratto viene stipulato per ogni categoria di prodotti ovvero per ogni settore afferente alla domanda di certificazione.

3.3 - Iter certificativo – Verifica del costruttore

3.3.01 - La verifica del possesso da parte del costruttore interessato e/o i suoi eventuali fornitori dei requisiti di cui in 2.2.02 comporta in ogni caso l'effettuazione di una visita ispettiva; detta verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata in generale su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, prove, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

Durante la verifica, gli incaricati IMQ devono essere assistiti da personale del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori; questi, peraltro, devono consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, anche per l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.

Il richiedente s'impegna a fornire agli incaricati IMQ tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- i documenti relativi ai prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
- le registrazioni relative, inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne;
- informazioni necessarie per l'accesso in condizioni di sicurezza ai siti produttivi che saranno oggetto di verifica (v. paragrafo 5.4).

3.3.02 - Al termine della verifica, gli incaricati IMQ compilano un apposito rapporto di valutazione (qui di seguito "rapporto").

Prima di rendere definitivo tale rapporto, l'Organizzazione verificata:

- viene messa al corrente del risultato della verifica;
- ha l'opportunità di discutere con gli incaricati IMQ il contenuto del rapporto;
- firma - per presa visione - il rapporto, ricevendone copia.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al richiedente, entro un (1) mese dalla data della visita, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto, lo stesso s'intende confermato.

3.3.03 - Il richiedente deve impegnarsi ad eliminare le "non conformità" eventualmente rilevate nel corso della verifica suddetta, inviando per iscritto le azioni correttive proposte, accompagnate da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di IMQ della loro idoneità (tempi di attuazione delle azioni correttive e relative responsabilità, evidenze documentali, etc.).

3.3.04 - In casi di particolare gravità ovvero numerosità delle "non conformità" rilevate, IMQ si riserva la facoltà di effettuare una visita ispettiva supplementare.

3.4 - Iter certificativo – Verifica dei prodotti

3.4.01 - Per ogni gamma omogenea di prodotti oggetto di domanda di certificazione, IMQ provvede a selezionare il numero di esemplari da sottoporre alle prove e verifiche di cui al paragrafo 2.1.

Obiettivo della verifica condotta da IMQ sugli esemplari inviati dal richiedente è la verifica di rispondenza a tutti i requisiti stabiliti dalle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

3.4.02 - L'esito delle prove e verifiche eseguite da IMQ viene comunicato al richiedente.

Qualora il campione presentato non risulti conforme alle norme ovvero alle specifiche tecniche, le prove possono essere ripetute su un nuovo campione opportunamente modificato.

Il richiedente deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte dell'esito negativo della prima verifica.

Il costo delle nuove verifiche sarà a carico del richiedente.

Inoltre, se il prodotto in questione è già commercializzato e se sono state introdotte modifiche sostanziali, IMQ, prima di rilasciare il certificato di approvazione, potrà chiedere che sia cambiato il riferimento di tipo o il numero di modello.

3.5 - Rilascio e validità della certificazione

3.5.01 - Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sul costruttore (v. paragrafo 3.3) e delle prove e verifiche eseguite sui prodotti (v. paragrafo 3.4), IMQ decide sul rilascio o meno della certificazione.

3.5.02 - Quando la certificazione viene accordata, IMQ provvede ad inviare al richiedente -

divenuto così il Concessionario - il relativo **certificato**, nel quale sono precisati: la denominazione e la sede legale dell'Organizzazione detentrica della certificazione, il sito/i produttivo/i cui la certificazione si riferisce, il prodotto ovvero la gamma omogenea di prodotti oggetto della certificazione, la norma ovvero la specifica tecnica di riferimento, i marchi di conformità di cui viene concesso l'uso, la data di emissione nonché eventuali indicazioni ulteriori, ove richieste da disposizioni normative, di accreditamento, ecc..

3.5.03 - La **validità del certificato** è legata alla validità della norma ovvero specifica tecnica utilizzata per la certificazione.

In situazioni particolari, IMQ può limitare la validità del certificato ad un (1) anno dalla data della sua emissione; in questa eventualità, la validità può essere rinnovata per analoghi periodi di tempo solo su richiesta scritta dell'Organizzazione interessata.

La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con IMQ, all'esito positivo dell'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che segue.

Lo scioglimento del Contratto con IMQ, per qualsiasi motivo, fa venir meno la validità e l'efficacia del certificato.

3.5.04 - In seguito all'emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono inseriti nella banca dati IMQ dei prodotti certificati; a tale banca dati viene data adeguata diffusione.

Le informazioni relative alla certificazione rilasciata sono poi trasmesse - in relazione allo stato degli accreditamenti di IMQ e ove ciò sia previsto - all'Organismo di accreditamento, che provvede ad inserire i relativi dati nella propria banca dati.

3.5.05 - Il Concessionario deve:

- lasciare in deposito presso IMQ il prototipo provato per tutta la durata della validità dell'approvazione,

oppure:

- custodire il prototipo provato presso di sé munito di opportuni contrassegni o sigilli e metterlo a disposizione di IMQ in qualsiasi momento.

In alternativa alla conservazione del prototipo provato potrà essere predisposta un'opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari).

Deroga a questa prescrizione può essere fatta da IMQ in base agli accordi esistenti con altri Organismi di prova o certificazione.

3.5.06 - Quando la certificazione non viene accordata, IMQ comunica per iscritto al richiedente tale decisione, indicando le relative **motivazioni**.

Il richiedente ha la facoltà di dimostrare, entro un termine stabilito da IMQ, l'avvenuta risoluzione delle non conformità riscontrate, fornendo ulteriore evidenza documentale nonché richiedendo l'effettuazione di verifiche supplementari.

Questi ulteriori elementi sono valutati come in 3.5.01.

Decorso il termine stabilito senza che sia possibile rilasciare la certificazione, la relativa domanda viene annullata.

3.5.07 - Nel caso di decisione sfavorevole, il richiedente può presentare ricorso avverso la deliberazione stessa alla Commissione Tecnica, secondo quanto previsto all'articolo 13.

3.5.08 - Qualunque sia l'esito delle prove e verifiche effettuate, IMQ conserva i disegni e gli altri documenti allegati alla domanda.

3.6 - Accreditamento di IMQ - Sospensione, rinuncia e revoca dell'accREDITamento

3.6.01 - In qualità di Organismo di valutazione della conformità, IMQ può essere accreditato da parte dell' "Organismo nazionale italiano di accreditamento" (ACCREDIA).

In particolare, per la certificazione di prodotti di cui al presente Regolamento, l'accREDITamento di IMQ nell'ambito dei diversi schemi e settori gestiti può essere conosciuto in qualsiasi momento, sia consultando i siti Internet www.imq.it e www.accredia.it, sia interpellando IMQ stessa.

3.6.02 - Ove ne ricorressero i presupposti, IMQ provvederà ad informare l'Organizzazione richiedente ovvero detentrica della certificazione dell'eventuale sospensione, rinuncia o revoca del

proprio accreditamento per lo schema di interesse dell'Organizzazione stessa, nonché a supportarla nell'eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato.

3.6.03 - IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla sospensione, rinuncia o revoca dell'accREDITAMENTO; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

Articolo 4 - CONCESSIONE D'USO DEI MARCHIE SEGNI DISTINTIVI

4.1 - Concessione d'uso dei marchi

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario ha il diritto di usare i **marchi concessi da IMQ**, solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione (qui di seguito «i marchi »).

Detti marchi sono indicati nelle “**Prescrizioni Particolari**” di settore.

Essi sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

4.2 - Disposizioni per l'uso dei marchi

(i) Marchi concessi da IMQ

Il Concessionario deve riportare su tutti gli esemplari di prodotti certificati i marchi concessi da IMQ con la relativa certificazione.

Il Concessionario può inoltre usare detti marchi sul materiale concernente i prodotti certificati, quali il materiale pubblicitario e le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con la chiara individuazione dei prodotti oggetto della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione;
- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità);
- nei colori eventualmente specificati ovvero in bianco/nero.

(ii) Marchio “ACCREDIA”

Questo marchio potrà (facoltativamente) essere usato solo da parte dei Concessionari in possesso di certificazioni rilasciate sotto accREDITAMENTO, congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel rispetto delle regole indicate nel documento ACCREDIA “*Regolamento per l'utilizzo del marchio di accREDITAMENTO ACCREDIA*”, che qui s'intende integralmente richiamato.

Il suddetto documento è disponibile sul sito www.accredia.it.

4.3 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione

L'uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio e/o della certificazione in associazione con i prodotti del Concessionario, quando:

- la certificazione non è stata rilasciata;
- la certificazione è stata sospesa o revocata;
- durante il periodo di validità della procedura “Ispezioni su chiamata” (v. punto 6.2.06), il Concessionario immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da IMQ;
- i marchi vengono abbinati a prodotti non coperti dalla certificazione;
- i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle Organizzazioni.

4.4 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione - Azioni IMQ

Appena identificato l'uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

4.5 - Marchi o contrassegni del costruttore

4.5.1 - Il marchio o i contrassegni del costruttore devono essere riportati sul prodotto in base a quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per la certificazione, nonché dalle “**Prescrizioni Particolari**”.

4.5.2 - Una copia del marchio o dei contrassegni del costruttore deve essere depositata presso IMQ.

4.5.3 - In caso di variazione di detti segni di riconoscimento, il Concessionario deve trasmettere a IMQ copia del nuovo marchio di fabbrica o dei nuovi contrassegni.

Articolo 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

5.1 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, s'impegna a:

- a) garantire la costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2.02;
- b) mantenere sotto controllo le attività e i processi che influenzano la qualità dei prodotti secondo i requisiti stabiliti dal singolo schema certificativo o dagli schemi certificativi per i quali ha ottenuto la relativa certificazione;

Nota: IMQ si impegna a mettere a disposizione del Concessionario la documentazione relativa a tali requisiti.

- c) controllare periodicamente e con prove sistematiche - direttamente ovvero avvalendosi di laboratori terzi, previo assenso preventivo di IMQ (v. punto 2.2.02) - la produzione certificata, in modo tale da garantire la sua costante conformità; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di prova e verifica devono essere mantenute nella necessaria efficienza;
Nota: I criteri e le modalità di effettuazione di tali prove sono stabilite dalla competente Commissione Tecnica e precisate nelle “Prescrizioni Particolari” di settore.
- d) comunicare a IMQ, in via preventiva ed in termini esaurienti, ogni modifica che intenda apportare ad un prodotto certificato; in questa eventualità, IMQ si riserva di accettare la modifica ovvero di disporre l'effettuazione di prove/verifiche supplementari, il cui costo è a carico del Concessionario, nonché di richiedere la variazione del riferimento di tipo o numero di modello;
- e) comunicare a IMQ ogni trasferimento del sito produttivo indicato sul certificato di approvazione; in questa eventualità, IMQ si riserva di effettuare ulteriori visite di verifica;
- f) munire il prodotto, su richiesta di IMQ, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di matricola o altro sistema di codifica, alla data di produzione;
- g) comunicare, su richiesta di IMQ, la quantità dei prodotti certificati fabbricati;
- h) evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere; non fare comunque alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- i) non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a IMQ;
- j) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i marchi concessi da IMQ (v. articolo 4) con i propri marchi o contrassegni;
- k) tenere una registrazione dei reclami ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene ai prodotti certificati; ove richiesto da IMQ, dare evidenza della relativa gestione;
- l) in relazione allo stato di accreditamento di IMQ, consentire l'accesso ai siti produttivi ai valutatori dell'Organismo di accreditamento, accompagnati dal personale incaricato da IMQ; tali situazioni, che sono mirate a valutare l'operato del personale incaricato da IMQ, sono

regolarmente comunicate con opportuno preavviso. Salvo i casi di ricusazione di singoli valutatori per motivate ragioni, l'eventuale rifiuto, da parte del Concessionario, ad accettare la presenza dei valutatori dell'Organismo di accreditamento potrà comportare la sospensione o la revoca della certificazione, ove questa sia già stata rilasciata;

- m) versare gli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, nonché per tutte le prove e verifiche che sono previste a pagamento nel presente Regolamento;
- n) consentire ed agevolare, anche nei sei (6) mesi successivi alla scadenza del Contratto di certificazione, tutte le verifiche che IMQ intende eseguire per il controllo della certificazione rilasciata, presso i siti produttivi interessati e comunque negli ambiti che abbiano attinenza con la certificazione stessa.

5.2 - Modifica della certificazione

Se il Concessionario intende modificare l'ambito di validità della certificazione deve farne richiesta scritta a IMQ, che deciderà se sia necessaria o meno una nuova attività di prova o verifica.

I costi relativi a questa richiesta sono a carico del Concessionario stesso.

5.3 - Trasferibilità della certificazione – Obbligo di comunicazione

La certificazione è riservata all'Organizzazione ed agli ambiti menzionati nel certificato.

Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo particolare dell'Organizzazione detentrici della certificazione.

In questi casi, l'Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.

Nei casi sopra descritti, l'Organizzazione dovrà inoltrare a IMQ richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari. IMQ provvederà quindi ad accertare, eventualmente anche attraverso prove/verifiche supplementari, che l'oggetto della certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma ovvero specifica tecnica di riferimento.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico dell'Organizzazione risultante dalla vicenda modificativa.

5.4 - Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, s'impegna a fornire a IMQ un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da IMQ.

Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa del personale incaricato da IMQ e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Articolo 6 - SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 - Generalità

IMQ effettua una sorveglianza periodica sia sul costruttore, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, sia sui prodotti certificati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.

Questa sorveglianza avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi di questo articolo, come integrati nelle **“Prescrizioni Particolari”** di settore.

6.2 - Controlli presso il costruttore

6.2.01 - IMQ effettua una visita ispettiva di sorveglianza presso il costruttore dei prodotti certificati, con la frequenza stabilita dalla competente Commissione Tecnica.

6.2.02 - Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori del costruttore e dei suoi eventuali fornitori devono essere aperti agli incaricati IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.

6.2.03 - Gli incaricati IMQ hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare se il costruttore rispetta i requisiti del presente Regolamento, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al punto 5.1 c).

Il costruttore deve consentire ed agevolare le verifiche degli incaricati IMQ; questi sono tenuti a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l'attività del costruttore.

6.2.04 - Nel corso della visita ispettiva, gli incaricati IMQ hanno inoltre il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o magazzini del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, una **campionatura** dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare, la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento.

Il Concessionario si impegna a mettere IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni, che avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di credibilità alla certificazione di cui al presente Regolamento, secondo criteri stabiliti dalla competente Commissione Tecnica.

6.2.05 - Quando richiesto, il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto diverso, deve assumersi l'impegno di recapitare al laboratorio specificato tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un massimo di due (2) mesi dalla data di prelievo (v. punto 2.3.02).

6.2.06 - Nel caso in cui per una determinata categoria di prodotti certificati non risulti possibile eseguire per un periodo di due (2) anni le prove di controllo, causa la non disponibilità dei necessari campioni, IMQ potrà revocare le relative certificazioni.

Prima di procedere alla revoca, IMQ potrà tuttavia proporre al Concessionario di chiedere l'applicazione della procedura denominata **“Ispezioni su chiamata”** (o anche procedura “On call”). Questa proposta verrà fatta mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge; nella proposta saranno precisati anche i costi a carico del Concessionario per l'applicazione della procedura suddetta.

In caso di accoglimento della proposta da parte del Concessionario, la procedura non potrà tuttavia rimanere in vigore qualora sia trascorso - dopo l'ultima chiamata - un intervallo di tempo pari a due (2) anni senza una richiesta di visita ispettiva.

In caso di non accoglimento della proposta stessa, IMQ procederà con la revoca.

6.3 - Controlli sul mercato

6.3.01 - Al fine di verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento, IMQ ha la facoltà di prelevare sul mercato campioni di prodotti certificati. I prodotti prelevati dovranno essere nuovi e convenientemente conservati.

6.3.02 - Nel caso di accertate irregolarità sui prodotti, il Concessionario si impegna a rimborsare ad IMQ le spese d'acquisto dei prodotti stessi.

6.4 - Prove di controllo IMQ

6.4.01 - Sui campioni prelevati come precisato nei paragrafi 6.2 e 6.3, IMQ effettua presso i laboratori indicati al punto 2.6.01 le prove necessarie, in tutto o in parte, ad accertare la loro rispondenza alle norme o specifiche tecniche di riferimento.

Dette prove verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all'uopo predisposti dalla competente Commissione Tecnica e precisati nelle "**Prescrizioni Particolari**" di settore.

6.4.02 - Le spese relative a tali prove di controllo sono a carico del Concessionario ovvero sono coperte dagli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, secondo il Tariffario IMQ in vigore.

6.5 - Non conformità del costruttore

6.5.01 - Qualora IMQ accerti che il costruttore non rispetta i requisiti previsti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo a far sì che le non conformità siano eliminate entro una scadenza stabilita e a fornire adeguato riscontro.

6.5.02 - Nei casi più gravi o di recidiva delle non conformità riscontrate, nonché nei casi di prolungata impossibilità ad effettuare l'attività di controllo sul costruttore, la certificazione viene sospesa.

Tale sospensione può essere annullata soltanto quando sarà stato posto rimedio in modo soddisfacente alle non conformità riscontrate (v. paragrafi 7.1 e 7.2).

6.6 - Non conformità del prodotto

6.6.01 - Qualora IMQ accerti che un prodotto certificato non è conforme alle prescrizioni delle norme o delle specifiche tecniche applicate, secondo i criteri fissati dalla Commissione Tecnica per quella categoria di prodotti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo a fornire le proprie osservazioni e ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.

6.6.02 - Nei casi più gravi o di recidiva, IMQ **diffida** il Concessionario a sospendere sia la produzione sia la fornitura al mercato di tale prodotto.

In questa eventualità, il Concessionario può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso modello, prelevati da IMQ nelle località ritenute più opportune. Il numero di esemplari da provare verrà fissato tenendo conto della natura e della gravità della non conformità riscontrata.

Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui al primo capoverso possono essere sospesi, a giudizio di IMQ.

Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico del Concessionario.

6.6.03 - La diffida di cui al punto 6.6.02 viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle prove di riesame risultano conformi.

6.6.04 - Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che IMQ avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Concessionario nonché ad eventuali verifiche presso il costruttore interessato, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità.

Tutte le spese per le prove e verifiche di cui sopra sono a carico del Concessionario.

Inoltre, IMQ potrà richiedere al Concessionario di intervenire per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

6.6.05 - Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto al punto 6.6.02 entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione, IMQ ha la facoltà di revocare la certificazione per tale prodotto (v. paragrafo 7.3).

Articolo 7 - SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 - Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa allorché IMQ abbia ragione di ritenere che il prodotto certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti all'art. 5 che precede;
- b) rilievo di non conformità gravi ovvero in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza (v. paragrafi 6.5 e 6.6);
- c) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le scadenze temporali indicate nelle **“Prescrizioni Particolari”** e/o le visite supplementari richieste da IMQ;
- d) su richiesta motivata dell'Organizzazione;
- e) nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ.

7.2 - Conseguenze della sospensione della certificazione

7.2.01 - Durante il periodo di sospensione, il Concessionario:

- è tenuto a **sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati** oggetto della sospensione stessa;
- **non può utilizzare il certificato e i marchi** di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, **né qualificarsi come Organizzazione detentrica della certificazione**;
- **è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della certificazione.**

IMQ, a sua volta:

- può sospendere l'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che precede;
- comunica il provvedimento di sospensione agli eventuali Enti interessati.

7.2.02 - La sospensione può essere annullata soltanto se il Concessionario avrà avviato ai rilievi formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempienza.

Prima di procedere al ripristino della certificazione, IMQ può effettuare esami, prove, verifiche documentali e/o presso le Organizzazioni interessate (Concessionario, costruttore ed i suoi eventuali fornitori), al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate.

Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del Concessionario.

7.2.03 - Trascorsi **sei (6) mesi** senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la certificazione viene revocata; il termine è ridotto ad **un (1) mese** nel caso previsto sub 7.1, lett. e).

7.2.04 - Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.3 - Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata per inadempimento del Concessionario al Contratto di certificazione ed, in particolare, in caso di:

- a) fallimento o cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5 e 6 che precedono;
- c) mancata osservanza alla diffida di cui al punto 6.6.02;
- d) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
- e) condanna del costruttore per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della certificazione;
- g) mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari;
- h) mancato annullamento della sospensione della certificazione, secondo quanto previsto sub 7.2.03.

La decisione della revoca viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

7.4 - Conseguenza della revoca della certificazione

Nel caso di revoca della certificazione, il Concessionario si obbliga a:

- a) sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della revoca stessa;
- b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, le eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ;
- c) non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
- d) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- e) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, a sua volta, provvede a:

- aa) interrompere l'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6 che precede;
- bb) cancellare la certificazione del prodotto dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede;
- cc) comunicare il provvedimento di revoca agli eventuali Enti interessati, e, ove lo ritenga opportuno, a:
- dd) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale la certificazione è stata revocata;
- ee) richiedere al Concessionario, nei casi di presenza sul mercato di un prodotto per il quale è stata revocata la concessione d'uso del marchio a causa di difetti che possano rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, di ritirare dai propri depositi tutte le unità del prodotto medesimo, entro il termine che gli verrà indicato da IMQ.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alle richieste di cui alle suddette lettere dd) ed ee), IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato e/o non conforme.

7.5 - Rinuncia alla certificazione

Il Concessionario può rinunciare alla certificazione:

- a) nelle ipotesi di recesso contemplate all'art. 11 che segue;
- b) per alcuni dei modelli inseriti in un certificato di approvazione o per tutti, con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ;
- c) quando non intenda adeguarsi alle variazioni delle norme/specifiche tecniche di riferimento (v. paragrafo 8.1);
- d) quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento e/o alle relative "Prescrizioni particolari" (v. paragrafo 8.2);
- e) quando non accetti le variazioni delle tariffe relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione (v. paragrafo 9.2);
- f) in caso di rinuncia o revoca dell'accreditamento di IMQ per la certificazione secondo lo schema di interesse (v. punto 3.6.03);

La rinuncia deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.

Qualora siano stati annullati tutti i certificati associati ad un determinato Contratto di certificazione, il Concessionario può:

- recedere dal Contratto stesso, come indicato al successivo paragrafo 11.3;
- mantenere attivo il Contratto.

In questa seconda eventualità, IMQ continuerà ad effettuare l'attività di sorveglianza di cui al paragrafo 6.2, secondo modalità che tengano conto della specifica situazione e con l'applicazione dei costi precisati nel Tariffario IMQ.

Il richiedente può rinunciare alla certificazione prima del suo ottenimento; tuttavia in tale ipotesi:

- qualora la rinuncia pervenga a IMQ prima dell'esecuzione dell'attività di prova/verifica, il richiedente sarà tenuto al pagamento dell'importo relativo alla gestione documentale della domanda;
- nel caso in cui la rinuncia venga effettuata successivamente all'avvio dell'attività di

prova/verifica ma prima di completare l'iter di valutazione, il richiedente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quanto dovuto per la certificazione.

7.6 - Conseguenze della rinuncia alla certificazione

Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, il Concessionario si obbliga a:

- a) cessare di apporre il marchio, o i marchi, connessi alla certificazione sui prodotti interessati e a non incrementare la relativa produzione nell'eventuale periodo di preavviso;
- b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ;
- c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il marchio o i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- d) nel caso di recesso dal Contratto di certificazione, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, a sua volta, provvede a:

- aa) interrompere l'attività di controllo di cui all'articolo 6 che precede;
- bb) cancellare la certificazione dei prodotti dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede, e, ove lo ritenga opportuno, a;
- cc) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia alla certificazione, qualora la produzione di detto prodotto non sia cessata.

Qualora il Concessionario non ottemperasse alla richiesta di cui alle suddette lettere cc), IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più certificato.

Articolo 8 - MODIFICA O ABROGAZIONE DELLE NORME/SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

8.1 - Modifica o abrogazione della/e norma/e o delle specifiche tecniche di riferimento

Qualora la/e norma/e o le specifiche tecniche di riferimento venissero modificate o abrogate, IMQ ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da IMQ, ovvero di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui il Concessionario decidesse di mantenere la certificazione, IMQ provvederà a verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative. Le spese per la suddetta verifica saranno preventivamente comunicate da IMQ, ai fini della loro accettazione, e saranno a carico del Concessionario.

In caso di rinuncia o comunque di mancato completamento dell'iter di aggiornamento della certificazione, IMQ procederà con l'annullamento del relativo certificato, in quanto non più valido.

8.2 - Modifiche al Regolamento

Nel caso in cui IMQ apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento e/o alle relative "Prescrizioni Particolari", modifiche che prevedono l'accettazione da parte dell'Organizzazione richiedente ovvero detentrica della certificazione, IMQ ne darà regolare comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale pubblicazione sul proprio sito Internet www.imq.it.

Qualora l'Organizzazione non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra modalità valida agli effetti di legge, entro **un (1) mese** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

Articolo 9 - TARIFFE

9.1 - Importi e diritti di mantenimento della certificazione

Gli importi relativi alle attività di certificazione e ai diritti di mantenimento, nonché le relative condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell'**offerta** (v. punto 3.1.01) ovvero nella **comunicazione** di cui in 3.2.01, documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel Tariffario IMQ in vigore e sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nell'offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle stesse, si applicano gli importi indicati nel **Tariffario IMQ in vigore**.

9.2 - Variazione del Tariffario IMQ

Le eventuali variazioni del Tariffario IMQ relative ai diritti annui di mantenimento della certificazione saranno oggetto di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, a tutte le Organizzazioni detentrici di certificazione ovvero che hanno in corso l'iter di suo ottenimento.

Il Concessionario ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro **un (1) mese** dalla data di ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni; in mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

Al Concessionario che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto.

Articolo 10 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

10.1 - Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del Concessionario e del costruttore - Manleva

10.1.1 - Il rilascio ed il mantenimento della certificazione **di prodotto** non costituiscono garanzia da parte di IMQ del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Concessionario ovvero sul costruttore, quando questi è un soggetto diverso.

Pertanto, il Concessionario e/o il costruttore rimangono gli unici responsabili, sia verso se stessi, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e della conformità dei propri prodotti ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

10.1.2 - Il Concessionario s'impegna altresì a manlevare e a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da IMQ sulla base del presente Regolamento.

10.2 - Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità

10.2.1 - IMQ potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Concessionario soltanto per i danni conseguenti a dolo o colpa grave.

10.2.2 - Fermo restando quanto previsto al punto 10.2.1 che precede, la responsabilità di IMQ per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere un importo totale pari a tre (3) volte l'ammontare dell'importo pagato per le attività effettuate da IMQ in relazione alla certificazione del prodotto o dei prodotti interessati, a partire dal verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di IMQ.

10.3 - Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal richiedente ovvero dal Concessionario, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

- 11.1** - Il Contratto (v. punto 3.2.01), di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato **a tempo indeterminato**, a partire dalla **data di accettazione** da parte del richiedente dell'**offerta** formulata da IMQ ovvero di presentazione della prima **domanda di certificazione** del prodotto.
- 11.2** - Il richiedente può recedere dal Contratto stipulato con un **preavviso** di quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
- 11.3** - Il Concessionario può recedere dal Contratto stipulato con un **preavviso** di quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
Il recesso da parte del Concessionario comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla certificazione per tutti i prodotti certificati.
- 11.4** - Nel caso di recesso del Concessionario di cui al paragrafo 11.3, restano valide, per il tempo residuo di validità del contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al mantenimento dei prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.
In tale periodo, saranno inoltre dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 12 - INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- 12.1** - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito **“i dati”**) direttamente forniti dal richiedente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il richiedente stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l'invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.).
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il conferimento dei dati del richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.
I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da IMQ, ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da IMQ, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l'incarico di procedere al recupero dei crediti.
La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.
- 12.2** - "Titolare" dei dati personali è IMQ S.p.A., con sede in Milano - Via Quintiliano, 43, nella persona del Direttore Generale *pro-tempore*.
Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto di cui al paragrafo 12.1, il richiedente - anche quando divenuto Concessionario - potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al *Responsabile del trattamento dati* competente per funzione. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti

suddetti trattamenti e utilizzi.

L'elenco aggiornato dei *Responsabili* è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: info@imq.it.

L'elenco delle società di recupero del credito, responsabili esterne del trattamento dati, è conoscibile invece attraverso il sito Internet www.imq.it.

- 12.3** - Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

Articolo 13 - RICORSI

- 13.1** - L'Organizzazione richiedente la certificazione ovvero detentrici della certificazione può presentare ricorso contro le decisioni di IMQ alla competente Commissione Tecnica, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.
- 13.2** - La Commissione Tecnica dovrà trattare il ricorso entro quattro (4) mesi dalla data della sua presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo l'Organizzazione interessata.
- 13.3** - IMQ dovrà comunicare all'Organizzazione che ha presentato il ricorso l'esito dello stesso entro sei (6) mesi dalla data della sua presentazione.

Articolo 14 - FORO COMPETENTE

- 14.1** - Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto di certificazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Milano**.